ALLEGATO "B" AL N. 228946 REPERTORIO N. 33827 RACCOLTA

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1.

E' costituita una Società per azioni con la denominazione:

"BV TECH S.P.A."

Articolo 2.

La Società ha sede in Milano.

Possono essere istituite altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3.

La società ha per oggetto:

A) lo studio, la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, la vendita, la manutenzione, l'assistenza in Italia ed all'estero di progetti e di sistemi per trasmissioni dati e segnali, di programmi elettronici, di procedure per l'informatica, delle reti di telecomunicazione locali e geografiche, nonché di apparecchiature, impianti e sistemi attinenti al controllo di processo ed all'automazione industriale e dei servizi; nonchè l'innovazione tecnologica degli stessi;

B) l'acquisto, la vendita ed il noleggio, sia in Italia che all'estero, di impianti ed attrezzature (hardware) per l'elaborazione elettronica dei dati, nonché di programmi (software); l'assistenza per il relativo impianto e funzionamento, la produzione e la commercializzazione di programmi (software) e relative licenze;

C) la prestazione di servizi in materia tecnologica, organizzativa e

gestionale ad imprese, enti, aziende, associazioni; la prestazione di assistenza alla gestione operativa, di addestramento e formazione manageriale o professionale; la predisposizione di assetti organizzativi e direzionali in imprese, enti, aziende, associazioni;

D) l'assunzione e la concessione di mandati, incarichi di agenzia e/o rappresentanza sotto qualsiasi forma;

E) la prestazione di servizi strategici finanziari, organizzativi, di marketing e pubbliche relazioni, nonché servizi di consulenza nei confronti di altre società, persone ed enti, anche con l'ausilio di mezzi informatici e di telecomunicazione.

F) L'assunzione, l'acquisto e la vendita di interessenze e partecipazioni anche mediante quote, titoli azionari (quotati o non) in altre aziende costituite o costituende.

La società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che siano ritenute necessarie, opportune od utili per il raggiungimento dello scopo sociale, e potrà inoltre concedere garanzie personali e reali, nonché fideiussioni, pegni ed ipoteche per debiti ed obbligazioni di terzi.

La concessione di fideiussioni, pegni ed ipoteche per debiti ed obbligazioni di terzi necessiterà dell'autorizzazione dell'assemblea.

Il tutto con espressa esclusione delle attività di sollecitazione del pubblico, ai sensi della legge 21 marzo 1983, n. 77 e del d. lgs. n.58/98, della raccolta di risparmio tra il pubblico per l'erogazione del credito, e nei limiti di cui alle leggi 716/1974, 1/1991, 197/1991.

Tutte le attività finanziarie qualificate tali dalla legge non saranno

svolte nei confronti del pubblico.

E' espressamente esclusa altresì ogni attività professionale prevista dalla legge n.1815 del 23 novembre 1939.

La società, anche su decisione dell'organo amministrativo, può partecipare alla costituzione e assumere la posizione di socio o associato in enti, associazioni e/o fondazioni, effettuando i relativi conferimenti sia in denaro che in beni.

Articolo 4.

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata.

CAPITALE

Articolo 5.

Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000 (centoventimila) diviso in n. 120.000 (centoventimila) azioni da Euro 1 (uno) ciascuna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

La qualità di azionista risulta pertanto dall'iscrizione a Libro Soci.

Articolo 6.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

Esse conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione dà diritto a un voto e, in caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati da un rappresentante comune, nominato a sensi di legge.

Articolo 7.

I versamenti sulle azioni saranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ri-

tardo nei versamenti decorre l'interesse annuo in ragione di un punto percentuale in più rispetto al tasso EURIBOR a 3 (tre) mesi, ferma restando l'applicazione dell'art. 2344 del Codice Civile.

Articolo 8.

La società potrà emettere obbligazioni nei modi e termini consentiti dalla legge.

Articolo 9.

Il capitale sociale può essere costituito o aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

L'Assemblea può deliberare ai sensi di legge la riduzione del capitale salvo il disposto degli Artt. 2327 e 2413 del Codice Civile.

ASSEMBLEA

Articolo 10.

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale in Italia o all'estero, purché nei paesi della Unione Europea o nei paesi dell'OCSE.

Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio può essere convocata dall'Organo Amministrativo entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11.

L'Organo Amministrativo convoca le Assemblee mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata A/R, con raccomandata a mano con ricevuta, con telefax ovvero con mezzi informatici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché dell'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

Sono tuttavia valide le assemblee anche non convocate come sopra qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 12.

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, potranno svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione.

In tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi collegati a cura della società nei quali gli aventi diritto potranno affluire.

Il Presidente dovrà poter accertare l'identità degli intervenuti, anche avvalendosi di persone di propria fiducia.

A tutti gli intervenuti deve essere consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, nonché di poter prendere visione, ricevere e trasmettere documentazione.

L'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della stessa insieme al Segretario o al Notaio verbalizzante.

L'Assemblea si reputa regolarmente costituita, pur senza formale convocazione, quando nella stessa, anche se tenuta con i mezzi di telecomunicazione di cui sopra, sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 13.

Per essere ammessi all'Assemblea gli azionisti debbono essere iscritti nel libro dei soci almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Articolo 14.

Ogni socio che abbia diritto d'intervento alla assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta conferita nei limiti di cui all'art. 2372 del Codice Civile. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento anche per delega, nonché il compimento delle attività di cui all'art. 2371 del Codice Civile.

Articolo 15.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di assenza da persona eletta dall'Assemblea. L'Assemblea nomina altresì un Segretario, anche non socio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge ed inoltre quando l'Organo Amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da

Notaio.

Articolo 16.

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'art. 2368 del Codice Civile e, in caso di seconda convocazione, dall'art. 2369 del Codice Civile.

Quando per la validità delle deliberazioni la legge ritiene sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, essa viene calcolata senza tenere conto delle astensioni dal voto.

Articolo 17.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di stabilire i sistemi e le modalità delle votazioni accertando i risultati delle stesse.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 18.

L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico ovvero ad un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 7 (sette) membri, anche non soci.

Articolo 19.

L'Assemblea che procede alla nomina dell'Organo Amministrativo dovrà determinare il numero degli Amministratori e la loro durata in carica, che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli Amministratori cessano, decadono e sono sostituiti a norma di legge; essi sono rieleggibili e revocabili secondo quanto disposto dall'art. 2383 del Codice Civile.

Articolo 20.

Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare più della

metà degli Amministratori, in caso di numero dispari, o la metà degli stessi in caso di numero pari, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Articolo 21.

Oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, agli Amministratori può essere attribuito un compenso che verrà determinato dall'Assemblea.

Articolo 22.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere anche uno o più Vice Presidenti ed uno o più Amministratori Delegati nonché un segretario, anche non amministratore o non socio.

Articolo 23.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società, sia altrove in Italia o all'estero, purché nei paesi della Unione Europea o nei paesi dell'OCSE su convocazione del Presidente, di un Vice Presidente o di un Amministratore Delegato, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un Amministratore.

Articolo 24.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato, con lettera raccomandata o telegramma o telefax o, ove esistano i presupposti, mediante mezzi informatici, da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima della adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e nei casi di urgenza con

telegramma o telefax o, ove esistano i presupposti, mediante mezzi informatici, da spedirsi almeno il giorno prima dell'adunanza.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e dei componenti dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le formalità richieste in via ordinaria per la convocazione.

Nel caso il Consiglio di Amministrazione sia composto da due membri il dissenso sulla revoca del Consigliere Delegato determina la decadenza dell'intero Consiglio.

Le adunanze del Consiglio potranno svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, nel qual caso si osserveranno le disposizioni del precedente articolo 12, in quanto compatibili.

Articolo 25.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da altro Amministratore designato dal Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare con verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Articolo 26.

All'Amministratore Unico, ovvero al Consiglio di Amministrazione, spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria

della società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto del presente Statuto e delle leggi vigenti, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea e salva l'autorizzazione per il compimento degli atti di cui all'articolo 3 (tre) del presente statuto..

In via esemplificativa ma non tassativa hanno, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare aziende, immobili e mobili, conferirli in altre società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 3 del presente Statuto, obbligare anche cambiariamente la società, rilasciare fideiussioni e garanzie a favore di terzi, acconsentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare il Conservatore dei Registri Immobiliari da responsabilità, costituire pegni, cedere crediti, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso ogni Ufficio o Ente pubblico o privato.

Articolo 27.

Sono attribuite inoltre all'Organo Amministrativo le seguenti competenze:

i) la delibera di fusione e la delibera di scissione nei casi di cui agli artt. 2505, 2505bis e 2506ter ultimo comma del Codice Civile
ii) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie
iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio
iv) gli adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative

v) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Articolo 28.

Il Consiglio, nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile e con esclusione delle materie previste all'articolo 27 del presente Statuto, può delegare parte dei propri poteri al Presidente, ad uno o più Vice Presidenti ed a uno o più Amministratori Delegati.

Articolo 29.

L'Organo Amministrativo può anche nominare Direttori Generali, Direttori nonché institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 30.

All'Amministratore Unico ovvero al Presidente ed agli Amministratori muniti di delega speciale del Consiglio, ove nominati, è attribuita disgiuntamente tra loro la rappresentanza della società nei confronti dei terzi e in giudizio.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 31.

Le attività di cui all'art. 2403 del Codice Civile sono affidate ad un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge, i quali durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I poteri del Collegio Sindacale sono determinati dalla legge, e ad esso, salvo che non ostino disposizioni di legge, viene affidato altresì il controllo contabile.

L'Assemblea che procede alla nomina designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la retribuzione dei Sindaci.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 32.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.

Articolo 33.

Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono attribuiti come deliberato dall'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 34.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dall'Organo Amministrativo

Articolo 35.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, saranno prescritti a favore della società.

RECESSO

Articolo 36.

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle delibere riguardanti:

i) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

ii) la trasformazione della società;

iii) il trasferimento della sede sociale all'estero;

iv) la revoca dello stato di liquidazione;

v) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;

vi) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso.

Il socio ha diritto di recedere qualora non abbia concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del Codice Civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da

parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della Società di Revisione o del Revisore Contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopra indicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea che, nel suo ordine del giorno, preveda la discussione di una delibera in relazione alla quale può nascere il diritto di recesso.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso stesso, si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del diritto di recesso, con relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Per quanto riguarda il procedimento di liquidazione trova applicazione l'art. 2437 quater del Codice Civile.

SCIOGLIMENTO

Articolo 37.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 38.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro dei soci.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 39.

Tutto quanto non è specificatamente previsto dal presente Statuto, verrà regolato dalle disposizioni di legge vigenti.

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, li 12 ottobre 2005